

TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO

Il Tribunale di Cassino, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri Magistrati:
dott. Massimo Pignata- Presidente
dott. Federico Eramo - Giudice
dott.ssa Michela Grillo - Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha emesso la presente

ORDINANZA

sul reclamo iscritto al n. omissis proposto da:

BANCA

RECLAMANTE

NEI CONFRONTI DI

SOVRAINDEBITATI

RECLAMATI

avente ad oggetto: reclamo ex art. 739 c.p.c. avverso il decreto del G.D. dott.ssa Maria Rosaria Ciuffi, del 27 gennaio 2020, di omologa del Piano del consumatore ex art. 12bis, comma 3, L. n. 3/2012, pronunciato nell'ambito del procedimento contrassegnato dal R.G. Piano del Consumatore n. omissis comunicato dall'OCC in data 30 gennaio 2020.

FATTO

Con reclamo, depositato in data 5.2.2020, BANCA ha proposto reclamo avverso il provvedimento emesso dal giudice designato, dott.ssa Maria Rosaria Ciuffi, in data 27.1.2020, con il quale è stato omologato il piano del consumatore proposto dagli odierni reclamati nell'ambito della procedura di sovraindebitamento r.g. sovr. n. omissis.

Assume la reclamante l'erroneità del provvedimento impugnato in relazione ai seguenti aspetti:

- 1) erroneo richiamo all'art. 124 bis TUB e comunque adempimento di BANCA agli obblighi che discendono da tale norma;
- 2) non meritevolezza del sovraindebitamento;
- 3) inammissibile esclusione dal piano del ricavato della vendita del bene immobile ipotecato con BANCA 2;
- 4) inammissibilità della proposta per mancata devoluzione all'esecuzione del piano della quota parte di TFR attualmente disponibile;
- 5) convenienza della ipotesi di liquidazione;
- 6) eccessiva durata del piano;
- 7) violazione dell'art. 2918 c.c..

Instaurato il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio i reclamati, chiedendo il rigetto del reclamo, con conferma del decreto di omologa.

All'udienza collegiale, celebrata mediante trattazione scritta ex art. 83, co. 7 lett. h) D.L. 18/2020, il Collegio si è riservato di decidere.

DIRITTO

Ritiene il Collegio che il reclamo debba essere respinto sulla base delle seguenti considerazioni.

Con il primo motivo di reclamo, BANCA si duole dell'erroneo richiamo da parte del primo giudice all'art. 124 bis TUB e, comunque, rileva il proprio adempimento agli obblighi

Ordinanza, Tribunale di Cassino, Pres. Pignata – Rel. Grillo, n. 14868 del 1 luglio 2020

nascenti da tale disposizione. Orbene, nel provvedimento impugnato si legge quanto segue: *“Si aggiunga, inoltre, che i creditori chirografari hanno continuato a finanziare i ricorrenti in spregio dell’art. 124 bis t.u.b., che sancisce l’onere in capo al finanziatore di valutare preventivamente il merito creditizio del consumatore. Sul punto si richiama un precedente di merito, secondo cui “sebbene oggetto di valutazione in questa sede sia la condotta tenuta dal debitore e la sua meritevolezza, nondimeno la valutazione del merito creditizio da parte di operatori professionali quali gli enti finanziatori, è elemento idoneo a rafforzare a monte l’affidamento del consumatore nella idoneità del proprio reddito a far fronte alle rate del finanziamento (T. Napoli Nord, decr. 16.05.2018)”.*”.

Invero, è evidente che il richiamo all’art. 124 bis t.u.b. è stato svolto dal giudice di prime cure solo *ad abundantiam*, al fine della valutazione della non colpevolezza dei debitori.

Al riguardo, passando così ad esaminare il secondo motivo di reclamo, il primo giudice correttamente ha ritenuto sussistente il requisito della meritevolezza in capo ai reclamati, necessario per determinare l’omologa del piano.

In particolare, al giudice viene richiesta una valutazione sulla *“generale diligenza”* del consumatore nell’aver assunto, prima, e nell’aver gestito, poi, le obbligazioni rimaste insoddisfatte. Il controllo avviene, pertanto, sotto un duplice profilo:

- il primo, di tipo *“genetico”*, sanziona, in particolare, le ipotesi in cui il consumatore abbia assunto obbligazioni non proporzionate alla propria capacità reddituale o patrimoniale;
- il secondo, di tipo *“evolutivo”*, valuta la colpa nella determinazione del sovraindebitamento e sanziona, in particolare, le ipotesi in cui il debitore, pur avendo assunto obbligazioni proporzionate alla propria capacità di produzione di reddito, si sia comportato poi in maniera tale (ad esempio, diminuendo con colpa la sua capacità di produzione di reddito) da frustrare le proprie capacità di restituzione.

Nel caso di specie, la suddetta meritevolezza sussiste nella fase genetica, dal momento che i debiti contratti per i mutui (integranti la maggior parte dell’esposizione debitoria) al momento della stipula, erano compatibili con il reddito dei reclamati, risultando inferiore a un terzo della somma dei due stipendi mensili, come rilevato dal giudice di prime cure, mentre gli altri debiti sono di importo modesto e pertanto tali da incidere meno sull’esposizione complessiva.

La meritevolezza sussiste, altresì, nella fase evolutiva, non avendo gli odierni reclamati posto in essere condotte tali da determinare colposamente il proprio indebitamento.

Nel caso di specie, l’OCC nella relazione particolareggiata ha, con motivazione congrua ed esaustiva, rappresentato le cause del sovraindebitamento non colposamente addebitabile ai ricorrenti. Con particolare riferimento al controllo di carattere genetico, deve escludersi una condotta colposa dei ricorrenti, i quali hanno fatto ricorso alle varie finanziarie per far fronte alle esigenze del nucleo familiare composto dagli stessi e dai due figli, seppur maggiorenni all’epoca dei fatti (come in data odierna) in quanto ancora inoccupati, nonché dal nipote, figlio di omissis, tutti interamente a loro carico, compreso il nipote il cui padre non eroga gli assegni di mantenimento. La situazione reddituale dei ricorrenti era in ogni caso tale da fondare la ragionevole prospettiva di pagamento delle varie rate dei finanziamenti.

Con riferimento all’esclusione dal piano del ricavato della vendita dell’immobile ipotecato con BANCA 2 e alla convenienza dell’alternativa liquidatoria (terzo e quinto motivo di reclamo), si osserva che le contestazioni svolte impongono al giudice il raffronto dell’effettivo soddisfacimento del creditore contestante con quanto avverrebbe mediante il diverso procedimento liquidatorio disciplinato dai successivi artt. 14-ter ss. (c.d. cram down). Infatti, nel caso in cui la liquidazione del patrimonio del debitore dovesse meglio soddisfare le pretese del creditore contestante, rispetto a quanto proposto dal debitore consumatore, il

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Ordinanza, Tribunale di Cassino, Pres. Pignata – Rel. Grillo, n. 14868 del 1 luglio 2020

giudice non può procedere con l'omologazione. Al contrario, laddove anche con detto procedimento si giungesse ad una soddisfazione pari od inferiore a quella indicata dal consumatore, nessun ostacolo si frapporrebbe all'omologazione del piano.

Nel caso di specie, può ragionevolmente prendersi in considerazione solamente l'unico immobile di proprietà dei reclamati, valutato in € 184.657,50. Orbene, correttamente il giudice di prime cure ha rilevato che la liquidazione del predetto bene potrebbe, in ipotesi (ma non vi è certezza, tenuto conto della decurtazione dei prezzi di aggiudicazione in vendite coattive rispetto ai prezzi di mercato), coprire il debito verso il creditore ipotecario, ma a distanza di molto tempo e solo dopo avere anticipato molte spese. Ne consegue che l'alternativa liquidatoria permetterebbe, in astratto, di soddisfare solo il creditore ipotecario, mentre risulterebbe deteriore e non conveniente per la posizione di BANCA, dal momento che in tal caso non le spetterebbe alcuna somma, ritenendosi pertanto superate le contestazioni sopra riportate.

Vanno poi respinte le ulteriori doglianze relative alla mancata devoluzione all'esecuzione del piano della quota parte di TFR attualmente disponibile e all'eccessiva durata del piano (quarto e sesto motivo di reclamo).

Quanto al TFR della sig.ra omissis, si osserva che il rapporto di lavoro è ancora in corso e, pertanto, il diritto a percepire il TFR non è ancora sorto.

Circa la durata del piano, nel provvedimento impugnato si legge: *“Il sacrificio che si richiede ai creditori è tutto sommato limitato poiché si prevede per i creditori privilegiati (mutuo ipotecario e rateizzazione Agenzia delle Entrate per IRPEF carente/omessa) il pagamento integrale secondo le scadenze e gli importi di cui al piano di ammortamento, per il mutuo, in particolare, la sola sospensiva dei 5 mesi per il pagamento dei crediti in prededuzione e per l'ottemperanza del piano di rateizzazione concesso dall'Agenzia delle entrate, mentre per i creditori chirografari si prevede il versamento del 30% in 80 mesi, ma non avrebbero maggiori speranze di soddisfazione in ipotesi di liquidazione del patrimonio, stante la presenza di creditori privilegiati”*.

Ritiene il Collegio di condividere quanto esposto dal giudice di prime cure, tenuto anche conto che prevedere un tempo più breve avrebbe pregiudicato gli stessi interessi dei creditori (v. Cass. 27544/2019).

Quanto al settimo motivo di reclamo, priva di pregio è, inoltre, la tesi sostenuta dalla BANCA, secondo cui il credito derivante da cessione del quinto sarebbe opponibile alla procedura di sovraindebitamento.

Tale tesi si basa su una interpretazione estensiva dell'art. 2918 c.c., secondo cui il piano del consumatore sarebbe inopponibile alla cessione del quinto dello stipendio della ricorrente in favore del soggetto finanziatore. Al contrario, si ritiene preferibile aderire ad un diverso orientamento, secondo cui *“il credito ceduto dalla lavoratrice ricorrente alla finanziaria è un credito futuro, che sorge relativamente ai ratei di stipendio soltanto nel momento in cui egli matura il diritto a percepire lo stipendio mensile e, per ciò che concerne il TFR, soltanto nel momento in cui cessa il rapporto di lavoro. Tale impostazione appare coerente con i principi generali che governano la disciplina del sovraindebitamento, quali la natura concorsuale del procedimento e la parità di trattamento dei creditori, ciò che induce a ritenere che anche il cessionario del quinto debba essere assoggettato alla eventuale falcidia prevista per i chirografari (T. Napoli Nord, decr. 16.05.2018; per una disamina completa sul punto e sulla tematica della c.d. second chance di matrice statunitense, v. T. Pescara, decr. 08.03.2017)”*.

Alla luce delle pregresse considerazioni il reclamo deve essere respinto.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014.

Infine, poiché il reclamo ha senza dubbio natura impugnatoria, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo.

P.Q.M.

- rigetta il reclamo;
- condanna parte reclamante alla rifusione delle spese di lite in favore parte reclamata, che si liquidano in € 1.417,00 per compensi professionali, oltre il rimborso delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo. Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 30.6.2020.

Si comunichi.

Il Giudice estensore
Dott.ssa Michela Grillo

Il Presidente
Dott. Massimo Pignata

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*